

Messaggio

numero

6571

data

23 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica del Decreto legislativo del 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, per i motivi che sono indicati in seguito, si chiede di autorizzare il Consiglio di Stato a utilizzare l'importo del credito quadro di fr. 6'000'000.--, concesso in base all'articolo 7 del Decreto legislativo del 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre, anche per il finanziamento di investimenti di sviluppo locale, diversi da quelli che in origine hanno portato al suo stanziamento.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

In data 25 gennaio 2005 il Gran Consiglio ha approvato il Decreto di aggregazione proposto con messaggio governativo n. 5571 del 7 settembre 2004, riguardante i Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre in un unico Comune denominato Blenio e il relativo Decreto legislativo.

In quell'occasione, oltre al contributo per il risanamento del conto di gestione corrente dei Comuni aggregandi, si è stanziato un aiuto straordinario di 6 milioni di franchi per il finanziamento di investimenti di sviluppo, come da proposta della Commissione di studio formulata nel rapporto del 29 agosto 2003.

Per maggior chiarezza si riporta il relativo articolo del Decreto legislativo (DL - n.d.r. le evidenziazioni sono nostre):

Articolo 7

Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 14'600'000.-- da destinare:

- per l'importo di fr. 8'600'000.--, al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Blenio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95 %.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005 e 2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5 % p.a. a decorrere dal 1. gennaio 2005, pari a fr. 600'000.--;

- per l'importo di fr. 6'000'000.--, al finanziamento di investimenti di sviluppo, **come da proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003.**

L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benestare di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale.

... omissis ...

Nel citato rapporto 29 agosto 2003 della Commissione di studio, quale destinazione del menzionato aiuto figuravano le seguenti opere/iniziative:

- il consolidamento delle attività sportive estive ed invernali nel comprensorio Campra;
- la realizzazione del concetto di riattivazione della struttura Polisport ad Olivone, con lo scopo di completare l'offerta di svago a residenti e turisti;
- il potenziamento progressivo e conforme alle potenzialità effettive delle infrastrutture per la pratica dello sci alpino e di discipline collaterali a Campo Blenio;
- la ristrutturazione di Villa Ferrazzini a Torre in un centro alberghiero orientato al wellness.

L'art. 8 del DL assegnava la competenza di ripartire il credito quadro in singoli crediti d'impegno al Consiglio di Stato.

Aiuti simili hanno accompagnato parecchi progetti d'aggregazione con l'intendimento di agevolarne la riuscita. Di principio, la quantificazione avveniva tramite preventivi di grande massima.

Nei casi di Gambarogno e Centovalli, il DL non menzionava però più i progetti che potevano beneficiare dell'aiuto, ma unicamente il fine degli stessi. Il tutto era piuttosto demandato al nuovo Comune, che avrebbe dovuto formulare le istanze per l'ottenimento degli aiuti all'attenzione del Consiglio di Stato, sulla base di progetti e preventivi definitivi.

Nel caso del Comune di Blenio, occorre dire che i progetti in un primo momento erano limitati a tre; l'inserimento della ristrutturazione di Villa Ferrazzini avvenne in un secondo tempo, quando i Comuni di Aquila e Torre raggiunsero l'intesa d'acquistare la Villa e trasformarla in un Centro di benessere. I due Enti sottoscrissero un'opzione per l'acquisto della validità di due anni; il termine giunse però a scadenza prima dell'evasione del ricorso al Tribunale Federale da parte di alcuni cittadini contro la decisione d'aggregazione coatta del Comune di Aquila del Gran Consiglio. La struttura venne quindi acquistata da un cittadino straniero ed il progetto fu abbandonato da parte dei due Comuni.

II. SITUAZIONE ED ESIGENZE ATTUALI

Visto quanto precede, il Municipio di Blenio ha deciso di riservare la quota dell'aiuto straordinario destinata al finanziamento della ristrutturazione di Villa Ferrazzini (che comunque non era ancora definita nel suo ammontare definitivo) ad altri investimenti di sviluppo, che possono essere ritenuti interessanti dal Comune.

È stata quindi allestita una tabella di riparto che, sulla base di 13 criteri, definisce l'ammontare delle varie quote da destinare ai tre progetti originali che permangono (Campra, Campo Blenio e Polisport) e ne identifica tre nuovi, mantenendo una piccola riserva per altri progetti futuri.

Al progetto di Campra si è deciso di assegnare un contributo di fr. 2 mio, a quello di Campo Blenio fr. 1 mio ed al Polisport di Olivone fr. 690'000.--.

I nuovi progetti che il Municipio di Blenio, riservata la decisione del Consiglio comunale, propone di sostenere - in quanto ritenuti importanti per lo sviluppo locale e regionale - sono quelli concernenti la realizzazione della nuova struttura della Fondazione alpina per le scienze della vita ad Olivone (FASV) con un importo di fr. 900'000.--, la ristrutturazione dello stabile Cima Norma con un importo di fr. 650'000.-- e la realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa ad Olivone con fr. 600'000.--. Per altri investimenti non ancora definiti rimane un importo di fr. 160'000.--.

Il Municipio ha quindi chiesto il versamento della quota di complessivi 1 mio di fr. a favore del progetto di Campo Blenio e, a due riprese, il versamento dell'importo complessivo di fr. 900'000.-- a favore della FASV. Tale ultimo importo è stato assegnato dal Consiglio di Stato in due fasi, con risoluzioni governative n. 2375 del 6 maggio 2008, rispettivamente n. 3129 del 24 giugno 2009.

Le motivazioni a sostegno delle decisioni di aiuto alla FASV sono state le seguenti. L'importo di fr. 6 mio era stato avallato dal Gran Consiglio per finanziare investimenti di sviluppo a favore del nuovo Comune di Blenio; in sostanza l'erogazione aveva l'intento di mettere a disposizione del nuovo Comune mezzi finanziari che gli permettessero di essere motore di sviluppo e di consolidamento delle attività turistiche ed economiche presenti in alta Valle di Blenio. Ciò era il fine ultimo dello stanziamento; le puntuali destinazioni non erano altro che concretizzazioni di tale volontà di fondo. Tal fine è stato peraltro indicato come prioritario rispetto ad altri (vedi quello pianificatorio) dalla Commissione della legislazione (cfr. rapporto di maggioranza punto 5 - Piani regolatori). La stessa riorganizzazione istituzionale nel comparto è stata del resto spesso considerata come premessa essenziale per permettere di realizzare e consolidare progetti necessari allo sviluppo economico regionale.

Ciò premesso, il finanziamento della FASV costituiva e costituisce effettivamente un'operazione importante oltre che significativa per lo sviluppo del Comune; la medesima è quindi meritevole di sostegno.

Questo è pienamente in linea con ***l'obiettivo di fondo ed il filo conduttore alla base dello stanziamento*** dei 6 mio di franchi da parte del Parlamento, in condivisione delle visioni di Commissione di studio e Governo.

Dal profilo formale il Controllo cantonale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, in occasione della periodica verifica dell'attività della Sezione degli enti locali (vedi Rapporto del 29 dicembre 2010) ha tuttavia sollevato una possibile incongruenza nelle decisioni del Consiglio di Stato di aiuto alla FASV, ritenendo che il cambiamento di destinazione degli aiuti rappresentasse una modifica sostanziale del DL, tale da imporre una nuova decisione del Gran Consiglio.

Interpellato in merito, il consulente giuridico del Consiglio di Stato avv. G. Corti, ha confermato tale necessità (vedi in seguito punto III).

Posto quanto precede, oltre a porre la necessaria base legale alle decisioni prese a favore della FASV, occorre ora trovare una soluzione che garantisca l'accesso ai fondi stanziati in ambito aggregativo anche in caso di richiesta d'aiuto ad investimenti che esulano da quelli alla base del DL. Il Comune di Blenio ha peraltro già inoltrato al Governo l'istanza per far capo al fondo per finanziare parzialmente la realizzazione di una centrale per il teleriscaldamento prevista nella località di Olivone.

Si ritiene in sostanza che si debba dare la possibilità di "sostituire" con nuovi investimenti almeno quelli che, per cause diverse, non possono più essere messi in atto.

III. IL QUADRO GIURIDICO

Alla luce del parere 15 febbraio 2011 del Consulente giuridico del Consiglio di Stato G. Corti, la situazione è riassumibile come segue.

Il DL del 25 gennaio 2005, votato dal Gran Consiglio nell'ambito del progetto d'aggregazione dei Comuni dell'alta Valle di Blenio prevede lo stanziamento di un credito quadro fr. 6 mio per il finanziamento di investimenti come da proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003; al Consiglio di Stato è stata demandata la competenza di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno (art. 24 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello stato del 20 gennaio 1986 - LGF). Gli investimenti previsti dal progetto d'aggregazione sono precisati in entrata del presente messaggio.

Secondo il Consulente giuridico *“il credito quadro - che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi - è sottoposto agli stessi principi applicabili al credito d'impegno (art. 24 cpv. 1 e 2 LGF), che è disciplinato dall'art. 22, e questi principi valgono anche per il credito d'opera, che è un credito d'impegno destinato a una singola opera (art. 23 LGF). Ora, la richiesta di crediti - d'impegno, quadro o d'opera - di competenza del Gran Consiglio dev'essere accompagnata da un messaggio esplicativo (art. 22 cpv. 4 in comb. con gli art. 23 e 24 LGF), che deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 12 RGF ed in modo particolare la necessità e gli scopi della richiesta e la descrizione del progetto (lett. a e b). La motivazione del messaggio governativo - unitamente a quella del rapporto commissionale che lo emenda e alle considerazioni eventualmente espresse in sede parlamentare - appare infatti imprescindibile, poiché tutte queste componenti costituiscono il reale fondamento della decisione del Gran Consiglio: dall'insieme di tutti questi elementi devono infatti evincersi - con sufficiente chiarezza - l'estensione, la portata e le conseguenze economiche del progetto finalmente approvato o dell'impegno assunto e ciò anche per garantire un effettivo ed efficace esercizio del diritto di referendum finanziario facoltativo previsto dall'art. 42 Cost. TI (Michele Albertini, Concessione di un credito d'opera e successiva modifica del progetto. Competenze, procedura e conseguenze alla luce del caso “Nuovo Comando di Polizia”, RtiD II-2009 pag. 395 segg., 404; Guido Corti/Michele Albertini, Concessione di crediti, modifica dei progetti a cui sono destinati, stralcio e decadenza. Riflessioni sugli art. 22 a 25 LGF, RtiD II-2010 pag. 295 e segg., 297/98).*

In virtù dell'art. 22 cpv. 5 LGF, le modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d'impegno - e pertanto anche un credito d'opera o un credito quadro (art. 23 e 24 LGF) - devono essere sottoposte preventivamente all'istanza che l'ha concesso. Come risulta dai materiali legislativi, questa disposizione - alla stregua dell'art. 22 cpv. 6 LGF che disciplina lo stralcio dei crediti - rappresenta un caso di applicazione del principio generale del parallelismo delle forme, secondo il quale solo l'istanza che ha concesso il credito originario è competente per approvare importanti modifiche di progetto o lo stralcio dei crediti parzialmente non utilizzati (messaggio 2910 del 20 marzo 1985 concernente la LGF, ad art. 22 pag. 12). La norma e i materiali preparatori non spiegano tuttavia quando una modifica di progetto sia da considerare sostanziale né indicano in modo particolare se tale modifica debba essere oggetto di una nuova decisione, da emanarsi e pubblicarsi nelle forme dovute, e nemmeno dichiarano quali siano le conseguenze laddove la modifica del progetto sia meramente contenutistica, senza implicare spese supplementari rispetto a quelle già formalmente approvate.

A tali questioni si è cercato di dare una risposta tramite modifica e completazione dell'art. 22 cpv. 5 LGF “rispettose del principio del parallelismo delle forme, che consentano di sottoporre a referendum - di natura amministrativa e non più finanziaria - quelle modifiche di progetto che attengono al suo contenuto, ma che non richiedono lo stanziamento di un credito suppletorio ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LGF. Se il credito originario è stato concesso dal Gran Consiglio e sottoposto a referendum facoltativo, anche la modifica di progetto dovrà essere accettata dal Parlamento con un atto munito della clausola referendaria: ma il DL di stanziamento del

credito originario, che non viene riposto in discussione, rimarrà in ogni caso in vigore e verrà semplicemente completato con un decreto aggiuntivo che approva la modifica sostanziale del progetto (Guido Corti/Michele Albertini, RtiD II-2010 in part. Pag. 299/300 e 310/311).

Secondo l'art. 22 cpv. 5 LGF una modifica è da ritenersi sostanziale quando è importante, essenziale e fondamentale, in contrapposizione a marginale o accessoria, ovvero quando essa - dal profilo qualitativo e/o quantitativo e per le sue conseguenze in punto alle esigenze di trasparenza e di pubblicità - è tale da rendere il progetto obiettivamente non più identificabile con quello iniziale.

Viceversa, il progetto o l'opera che non avesse subito modifiche di questa natura può continuare ad essere considerato come disciplinato dall'autorizzazione di credito promulgata e pertanto - riconoscendo un giusto margine d'apprezzamento e di manovra all'autorità esecutiva - suscettibile di adeguamenti per rispondere ad esigenze corrette o rinnovate oppure sulla base di conoscenze maturate solo ulteriormente. Anche se la nozione di modifica sostanziale non deve essere interpretata con eccessivo rigore, i relativi parametri devono essere vagliati alla luce di tutti gli elementi concreti del caso specifico (Michele Albertini, RtiD II-2009 pag. 405/407).

Nel caso in esame, i progetti di sviluppo socioeconomico proposti dalla Commissione di studio, ribaditi e descritti sia dal messaggio governativo 7 settembre 2004 (art. 6) che dal rapporto commissionale ed approvati infine dal Gran Consiglio con DL del 25 gennaio 2005 (art. 7) sono stati modificati in modo sufficientemente importante e non si è certo in presenza di un adeguamento marginale o secondario, che non scalfisce l'oggetto 'individuato' del finanziamento (messaggio 5571, pag. 18)."

Va infatti ribadito che il progetto di ristrutturazione di Villa Ferrazzini è stato abbandonato ancora prima dell'entrata in vigore del nuovo Comune di Blenio.

Il Municipio ha quindi deciso di "riservare" l'importo teorico destinato al finanziamento di questa operazione per altri investimenti che perseguono lo stesso scopo degli aiuti del DL, esplicitati nella tabella della quale si è riferito al punto II del presente messaggio.

Così, oltre al finanziamento della realizzazione della FASV, il Municipio ha fatto richiesta di accedere al fondo di cui al DL d'aggregazione per un importo di complessivi fr. 600'000.-- per finanziare l'impegno del Comune a sostegno della realizzazione di una centrale di riscaldamento a biomassa che sorgerà sul suo territorio.

Così ancora il Consulente giuridico del Consiglio di Stato:

"Ne consegue che i progetti di sviluppo sono stati modificati e saranno modificati in modo sostanziale rispetto a quelli descritti nei materiali legislativi che hanno portato all'adozione del DL del 25 gennaio 2005 e che queste modifiche dovevano e dovranno essere sottoposte preventivamente all'istanza che ha concesso il credito quadro, ovverosia al Gran Consiglio e al popolo. "

Il Consiglio di Stato dovrebbe quindi provvedere, di volta in volta, a presentare al Gran Consiglio i nuovi messaggi che descrivano e illustrino la necessità e gli scopi degli investimenti da sostenere tramite il fondo di cui al DL del 25 gennaio 2005 e non compresi nei quattro progetti originari più volte menzionati. Il Gran Consiglio dovrebbe poi pronunciarsi puntualmente sulle modifiche tramite l'approvazione di un nuovo DL, a sua volta pubblicato e assoggettato a referendum facoltativo.

IV. LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

La procedura indicata al punto III appare impegnativa, comportando il fatto di dover coinvolgere il Gran Consiglio in più tornate, con conseguenti problemi al Comune, anche solo in relazione ai tempi decisionali che si allungherebbero di parecchio e che potrebbero pregiudicare il successo di un'iniziativa locale.

Di rilievo al proposito il fatto che i tempi necessari per la costituzione del nuovo Comune di Blenio a seguito del ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del Gran Consiglio sul messaggio 7 settembre 2004, hanno già reso irrealizzabile il progetto Villa Ferrazzini, in quanto il Comune di Torre da solo non aveva la possibilità finanziaria d'acquistare lo stabile, poi venduto ad un privato.

Il finanziamento di un progetto con modifica sostanziale rispetto a quelli originari è poi già avvenuto (cfr. finanziamento della FASV di Olivone); un ulteriore è sul tavolo per discussione (finanziamento della centrale di riscaldamento a biomassa) ed altri arriveranno nel prossimo futuro.

Poste le considerazioni e la conclusione di cui al punto II, il Consiglio di Stato, pur nel rispetto dell'art. 22 cpv. 5 LGF, propende nella fattispecie per una soluzione pragmatica che consenta di scostarsi dai progetti a cui era destinato originariamente il credito di cui al DL 25 gennaio 2005, senza dovere ogni volta e puntualmente coinvolgere il Gran Consiglio.

Ciò presuppone una delega al Consiglio di Stato che lo abiliti a decidere sui nuovi investimenti che gli verranno sottoposti in sostituzione di quelli originari, tuttavia tenendo conto degli scopi per i quali il credito stesso è stato a suo tempo concesso.

In pratica lo scrivente Consiglio dovrà accertare che i nuovi investimenti soddisfino le condizioni e gli obiettivi di fondo alla base dello stanziamento di 6 mio di franchi da parte del Parlamento con DL 25 gennaio 2005.

Il Governo ritiene iniquo stralciare tout-court l'investimento dalla lista di cui alla proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003 e ridurre di conseguenza l'importo concesso dal Gran Consiglio tramite il DL del 25 gennaio 2005. Altresì il Governo reputa improponibile coinvolgere il Gran Consiglio ogni qual volta ci si trovi confrontati con la necessità di accedere ai fondi stanziati tramite il DL per finanziare investimenti in un primo tempo non previsti, ma che perseguono gli stessi scopi e, dunque, importanti per lo sviluppo del Comune.

Si propone quindi di permettere al Consiglio di Stato di destinare i fondi che non possono essere usati per i progetti iniziali, per il finanziamento di nuove opere.

Come detto sarà comunque importante che gli scopi prefissati nel Decreto d'aggregazione vengano sempre perseguiti. Lo scopo deve in sostanza continuare ad essere quello di mettere a disposizione del nuovo Comune mezzi finanziari, che gli permettano di essere motore di sviluppo e di consolidamento delle attività turistiche ed economiche presenti in alta Valle di Blenio.

La proposta di modifica è la seguente (modifiche in grassetto), e consiste nella proposta di un nuovo art. 7a :

Articolo attuale DL 25 gennaio 2005	Proposta di modifica del decreto
<p>Art. 7</p> <p>Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 14'600'000.-- da destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'importo di fr. 8'600'000.--, al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Blenio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%. Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005 e 2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2005, pari a fr. 600'000.--; - per l'importo di fr. 6'000'000.--, al finanziamento di investimenti di sviluppo, come da proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003. L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benessere di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale. <p>L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).</p> <p>Il Municipio di Blenio presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.</p>	<p>Art. 7 (invariato)</p> <p>Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 14'600'000.-- da destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'importo di fr. 8'600'000.--, al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Blenio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%. Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005 e 2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2005, pari a fr. 600'000.--; - per l'importo di fr. 6'000'000.--, al finanziamento di investimenti di sviluppo come da proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003. L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benessere di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale. <p>L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).</p> <p>Il Municipio di Blenio presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.</p> <p><u>Proposta nuovo art. 7a</u></p> <p>Il Consiglio di Stato può destinare il credito di fr. 6'000'000.-- di cui all'art. 7 anche al finanziamento di interventi diversi rispetto alla proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003, a condizione che si tratti di progetti nell'ottica dello sviluppo socio-economico del Comune di Blenio e dell'intera regione. Le relative richieste dovranno essere presentate dal Comune di Blenio al Consiglio di Stato. Valgono le condizioni di erogazione previste all'art. 7.</p>

V. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO

Nulla muta per rapporto alla situazione attuale, in quanto non si tratta di modificare l'ammontare del credito residuo risultante dal DL 25 gennaio 2005, ma unicamente le destinazioni dello stesso.

VI. CONCLUSIONI

Lo stanziamento di fondi per contributi ad investimenti di sviluppo nell'ambito di progetti d'aggregazione ha costituito un valido incentivo per la riuscita di diversi progetti di aggregazione.

Purtroppo, nel caso del Comune di Blenio alcuni investimenti previsti al momento dell'aggregazione non hanno potuto o non potranno essere messi in atto.

Visto quanto precede si chiede a codesto Gran Consiglio di voler approvare la modifica del DL 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre nel senso di attribuire al Consiglio di Stato la competenza a destinare l'aiuto di fr. 6'000'000.-- a progetti d'investimento meritevoli di beneficiare di un finanziamento, anche se diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dalla Commissione di studio nella sua proposta del 29 agosto 2003. In caso di approvazione della presente proposta il Consiglio di Stato s'impegna a voler informare la Commissione della gestione sull'utilizzo della parte residua dell'importo ancora disponibile.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre del 25 gennaio 2005; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 novembre 2011 n. 6571 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo del 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre è così modificato

Articolo 7a (nuovo)

Il Consiglio di Stato può destinare il credito di fr. 6'000'000.-- di cui all'art. 7 anche al finanziamento di interventi diversi rispetto alla proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003, a condizione che si tratti di progetti nell'ottica dello sviluppo socio-economico del Comune di Blenio e dell'intera regione. Le relative richieste dovranno essere presentate dal Comune di Blenio al Consiglio di Stato. Valgono le condizioni di erogazione previste dall'art. 7.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.